

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN QUISTELLO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO
DI VIA S. ALLENDE**

Approvata con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del ____/____/____

L'anno _____, il giorno, _____ del mese di _____, presso gli uffici comunali di Piazza Matteotti n. 1 in Quistello (MN), con il presente atto a valere ad ogni effetto di Legge,

TRA

il Comune di Quistello, P.IVA 00163620206 (di seguito, per brevità, "Comune" o "Amministrazione comunale") per il quale agisce, la dott.ssa _____, nata a _____ il ____/____/____, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Culturale, in forza del decreto sindacale prot. n. ____ del ____/____/____,

E

_____, cod. _____ fisc. _____,
_____, con sede in _____ Via _____
_____ n. _____ (di seguito, per brevità, "Gestore" o "Affidatario"), rappresentata ai fini del presente atto da _____, nato/a a _____ il ____/____/____, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- il Comune di Quistello è proprietario dell'impianto sportivo campo da tennis sito in Quistello, presso l'impianto sportivo di Via S. Allende, così come individuato nell'allegata planimetria;
- secondo quanto definito con deliberazione di Consiglio comunale n. 32/2023, l'impianto in parola è considerato privo di rilevanza economica;

PRESO ATTO

del D.lgs n. 38/2021: *"Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"*, ed in particolare dell'art. 6,

- comma 2 del medesimo decreto: *"Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*,
- comma 3 del medesimo decreto: *"Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel*

rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici”,

della deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____/____/____, esecutiva ai sensi di legge, “Convenzione per l'affidamento della gestione a titolo gratuito del campo da tennis sito in Quistello presso il Centro Sportivo polivalente di Via Allende per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2030. Approvazione schema di convenzione e indirizzi alla Responsabile del Settore Socio-Culturale”,

della determinazione della Responsabile del Settore Socio-Culturale n. ____ del ____/____/____ con la quale è stato stabilito di affidare alla _____ la gestione del campo da tennis sito in Quistello presso l'impianto sportivo di Via Allende;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Quistello, come sopra rappresentato, affida all'Associazione _____, anch'essa come sopra rappresentata, la gestione del campo da tennis in terra rossa (con annessi, ad uso non esclusivo, spogliatoi, docce e servizi igienici), situato presso il Centro Sportivo di Via S. Allende, al fine di svolgere l'attività sociale e le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) inerenti alla propria Associazione.

ART. 2 – DURATA E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione per la gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi avrà la durata di anni 4 dal 01/09/2026 al 31/08/2030, con possibilità di proroga per ulteriori 4 anni.
2. Decorso detto termine, la convenzione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
3. Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Affidatario.
4. Il Comune si riserva il diritto di utilizzare l'impianto nei seguenti casi:
 - disponibilità della struttura a favore delle scuole per attività compatibili con la natura dell'impianto in caso di inagibilità delle altre strutture sportive;

- per impegni o manifestazioni sportive, proprie o patrocinate, ed altre compatibili con la natura dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione all'Affidatario e concordando i tempi e le modalità di accesso al fine di non ostacolare l'attività sportiva.

ART. 3 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. Con la convenzione il Comune di Quistello tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, con lo scopo di valorizzare tutte le forme associative, in questo caso particolarmente quelle che perseguano finalità sportive o formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare,
- b) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e, più in particolare del tennis, consentite nell'impianto sportivo oggetto della convenzione.

2. Conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione l'organizzazione delle attività deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve rispondere a canoni di correttezza e cortesia, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità degli impianti nel rispetto del Regolamento di cui al successivo art. 4.

ART. 4 – RINVIO AL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il Gestore si impegna ad osservare in ogni sua parte, il "Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28/02/2018, di seguito denominato "Regolamento".

2. Si impegna altresì a segnalare al Comune le violazioni commesse alle disposizioni del predetto Regolamento dai frequentatori del complesso sportivo.

3. Il Gestore dichiara di aver letto, preso cognizione ed accettato, quanto disposto dal Regolamento relativamente alle assegnazioni e modalità d'uso.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- a) fornitura di energia elettrica, acqua potabile, combustibile per impianto di riscaldamento.

2. Il Gestore qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, ne fa richiesta all'Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto.
3. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare Il Gestore a provvedere direttamente.
4. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dal Gestore, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

1. A fronte della gratuità dell'utilizzo dell'impianto sportivo, il Gestore dovrà provvedere:
 - a) alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concessi compresa la gestione della copertura pressostatica mobile (montaggio e smontaggio stagionale),
 - b) all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale,
 - c) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti,
 - d) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi, sollevando il Comune da ogni responsabilità,
 - e) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno,
 - f) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
2. Il Gestore si obbliga altresì a:
 - a) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte della Amministrazione,
 - b) segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività,
 - c) segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco,

- d) non introdurre, se non autorizzati, automezzi ed autovetture (a qualsiasi titolo e causa) nell'area recintata,
- e) utilizzare le strutture in modo corretto e consono all'uso cui sono destinate, lasciando i locali spogliatoio in ordine, evitando sprechi nell'uso della corrente elettrica e dell'acqua, prestando attenzione particolare affinché le luci siano spente e i rubinetti delle docce regolarmente chiusi al termine dell'attività sportiva.

ART. 7 – PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

- 1. L'Affidatario si impegna a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti l'attività sportiva, anche in forma non organizzata o singola.
- 2. L'Affidatario oltre ai normali corsi rivolti agli adulti si impegna a organizzare in ogni stagione corsi di tennis rivolti ai bambini e ragazzi nella fascia da 4 a 17 anni.

ART. 8 - ADDETTI VOLONTARI

- 1. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
- 2. Gli addetti utilizzati dall'Affidatario nelle attività oggetto della presente convenzione devono tenere un contegno serio, civile e corretto.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

- 1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 1 svolte presso la struttura concessa in utilizzo ed è pertanto tenuta a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
- 2. L'Affidatario non è comunque ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi o alla struttura stessa nel caso in cui il Comune si riserva il diritto di utilizzo (art. 2 ultimo comma).
- 3. L'Amministrazione comunale stipula apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile connessi alla proprietà degli impianti e dell'area dati in gestione.

ART. 10 – TARIFFE DI ACCESSO E USO

- 1. Le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive sono quelle stabilite ogni anno dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e dovranno essere chiaramente esposte al pubblico. Dovranno altresì essere ben visibili gli orari d'utilizzo del campo da tennis.

2. Il Gestore si impegna a gestire le richieste di utilizzo della struttura oggetto della presente convenzione, da parte di privati, e a tenere un registro sul quale vengono annotati giornalmente gli utilizzi.
3. Potrà gestire inoltre le richieste di utilizzo del palatenda uso tennis, in stretto accordo, con il Gestore degli impianti.
4. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis, sia da parte delle Associazioni sportive che da privati, rimarranno in carico del Gestore del campo da tennis, quale contributo dell'Amministrazione a sostegno delle attività di carattere socioeducativo promosse e realizzate a favore della comunità.

ART. 11 - PUNTI RISTORO E PUBBLICITÀ

1. Il Gestore è autorizzato ad installare all'interno degli impianti di cui alla presente convenzione distributori automatici di alimenti e bevande non alcoliche.
2. Può esercitare, avvalendosi di idonee associazioni e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste, il servizio di ristoro limitatamente a manifestazioni ed eventi di una certa rilevanza, riconosciute e patrocinate dall'Amministrazione comunale.
3. Può esercitare inoltre la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, previo ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge.

ART. 12 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione, attraverso la Commissione di Controllo di cui all'art. 13 del Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2023, si riserva la facoltà di accedere all'impianto e relative pertinenze in ogni momento al fine di verificarne lo stato di conservazione nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali e del rispetto delle norme di legge inerenti alla gestione dell'impianto.
2. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione delle strutture oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione invita l'Affidatario a provvedere, con diffida, in caso di inadempienza, di esecuzione d'ufficio in danno del medesimo.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. Le controversie che insorgessero tra l'Affidatario e l'Amministrazione comunale dovranno essere risolte prioritariamente in via bonaria.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle Leggi di Settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Quistello, lì ____/____/____

Per il Comune di Quistello
La Responsabile del Settore

Per l'Associazione
Il Presidente
